

FOGLIO INFORMATIVO

relativo a

SERVIZIO COLLEGAMENTO CBI PASSIVO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA D'ALBA CREDITO COOPERATIVO SC

Sede legale: Via Cavour, 4 - 12051 Alba (CN) - tel. 0173659111 - fax 0173 659333

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA

Codice Fiscale e Iscr. Registro Imprese di Cuneo n. 00236570040 – Società partecipante al Gruppo IVA GBCI – P.IVA 15240741007 - REA 44644 - Cod. ABI 8530.8 Albo nazionale banche n. 205.50 - Albo società cooperativa n. A 161532

sito: www.bancadalba.it

Aderente a: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo.

Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2024 euro 45.137.688 euro e 407.070.653 euro.

CHE COS'È IL COLLEGAMENTO CBI PASSIVO

Il Customer to Business Interaction (ex Corporate Banking Interbancario - CBI) è un servizio bancario telematico che consente al Cliente di ricevere informazioni sui rapporti intrattenuti e/o impartire disposizioni (di incasso e/o di pagamento) online con le diverse banche, aderenti al circuito CBI, con le quali intrattiene rapporti.

Il servizio di collegamento passivo permette di ricevere, a mezzo internet, informazioni sui rapporti che il Cliente, in qualità di intestatario o di cointestatario di conto corrente, intrattiene con la Banca passiva e di effettuare alcune delle operazioni svolte abitualmente agli sportelli della Banca (operazioni caratteristiche del servizio) mediante un prodotto di virtual banking di altra banca denominata “banca attiva” o “banca proponente”.

Le funzioni disponibili sono quelle previste dagli standard CBI e regolate dalla normativa del Corporate Banking Interbancario.

A titolo esemplificativo si elencano le principali operazioni di visualizzazione e disposizione: visualizzazione di movimenti e saldo di conto corrente, situazione portafoglio (esiti portafoglio – esiti bollettini freccia), bonifici “SEPA”, bonifici “estero”, Ri.Ba., S.D.D, M.Av., pagamento effetti, avvisatura elettronica, pagamento deleghe F24.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- messa a disposizione e trasmissione dei dati su Internet;
- rischi connessi al furto o smarrimento dei codici personali di accesso al servizio e di autorizzazione all’invio delle disposizioni o a uso improprio degli stessi;
- ritardo o mancata esecuzione delle operazioni per motivi tecnici o di forza maggiore;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Commissioni e spese	
Canone annuo servizio	0,00 EUR
Spese per documento di sintesi - cartaceo - formato elettronico	0,00 EUR gratuito
Periodicità	Annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	1,00 EUR
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata	10,00 EUR
Altre commissioni	
Tecnologia e comunicazione, accesso internet, orari di servizio, assistenza cliente	Si veda contratto con la Banca attiva

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Non applicabile.

Reclami

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese - S.C. - Via Cavour, 4 - 12051 - Alba (CN), mail legale@bancadalba.it e PEC segreteria@pec.bancadalba.bcc.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Comunicazione periodica	comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza del contratto e, comunque, almeno una volta all'anno.
Riba	Incasso di crediti mediante invio di ricevuta Bancaria elettronica emessa dal creditore
SDD	Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore
MAV	Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello Bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla Banca del creditore
User id	Rappresenta il nome dell'utente su un dato sistema, accessibile via rete.
CBI	Il Corporate Banking InterBancario è il servizio promosso dall'Abi, grazie al quale ogni Banca può offrire alla Clientela imprenditoriale la possibilità di dialogare con banche e imprese con modalità elettroniche e, di norma, mediante un unico collegamento telematico, utilizzando regole operative e tecniche standard diramate dall'Associazione Bancaria Italiana.
Banca attiva o proponente	Banca con la quale il cliente stipula il contratto per il servizio Virtual Banking.
Banca passiva	Banca che opera con il cliente attraverso il servizio CBI senza avere un collegamento diretto, ma per il tramite del prodotto Virtual Banking della Banca attiva.